

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159](#) che dà finalmente “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che **abroga la direttiva 2004/40/Ce**”.

Il provvedimento, che **entra in vigore il 2 settembre 2016**, integra e modifica il D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) nella parte – Titolo VIII Capo IV- dedicata alla “**Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici**” (articoli da 206 a 212).

Le novità riguardano soprattutto la protezione dalle esposizioni in campi da **bassa frequenza**, mentre incidono in maniera più limitata sul quadro delle disposizioni per la protezione dai campi in radiofrequenza e microonde. Viene inoltre ampliato l’obbligo di **informazione e formazione** dei lavoratori potenzialmente esposti. La **sorveglianza sanitaria** va effettuata almeno una volta all’anno.

Abrogata la direttiva 2004/40/Ce

La **direttiva 2013/35/UE** sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) **abroga la direttiva 2004/40/Ce** che, pur modificata dalle direttive 2008/46/Ce e 2012/11/UE, **aveva suscitato preoccupazioni** sia in ambito sanitario per il potenziale impatto, sia sull’uso di procedure mediche basate sulla diagnostica per immagini, sia in ambito industriale per l’impatto su talune attività del settore. Essa infatti **non affrontava** il problema degli **effetti a lungo termine**, compresi i possibili effetti cancerogeni dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che variano nel tempo, mentre la nuova direttiva mira a trattare tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

Occorreva dunque una nuova normativa basata su dati più recenti e precisi.

Leggi anche: [Gli agenti fisici di rischio: i campi elettromagnetici](#)

La direttiva 2013/35/UE: disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

Rispetto alla direttiva precedente, la 2013/35/Ue mantiene l'impostazione di base secondo cui il rispetto dei VLE (Valori Limite di Esposizione) deve essere verificato dapprima sulla base di informazioni facilmente accessibili, ma qualora tali informazioni non permettano di stabilire con certezza il rispetto dei VLE allora la valutazione dovrà basarsi su misurazioni e calcoli.

Probabilmente a causa dell'**incertezza scientifica** ancora presente sugli effetti dell'esposizione a CEM, la direttiva ritiene opportuno che un sistema di protezione contro i campi elettromagnetici si limiti a definire gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e i valori fondamentali da utilizzare, stabilendo **prescrizioni minime**. In tal modo agli Stati membri verrebbe lasciata la **facoltà di** mantenere o di **adottare disposizioni più favorevoli** in materia di protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori inferiori per i livelli di azione (LA) o i valori limite di esposizione (VLE) per i campi elettromagnetici, senza che questo giustifichi un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro, ma permettendo agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente. Per questo motivo la legge di delegazione europea 2014 indicava per il recepimento della direttiva 2013/35/Ue un criterio direttivo specifico improntato a una **maggiore prudenza rispetto alle prescrizioni comunitarie**, prevedendo l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva stessa, di misure di protezione dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva 2013/35/Ue.

Potrebbe interessarti l'ultima edizione di: [Manuale Medicina del lavoro 2016](#)

Il recente decreto di recepimento della direttiva in Italia

Il D.Lgs. 1° agosto 2016, n. 159 (G.U. 18 agosto 2016, n. 192) modifica il [Testo Unico sicurezza sul lavoro](#) (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), sostituendo gli **articoli da 206 a 212** e aggiungendo l'articolo **210 bis**. Si tratta della **protezione dei lavoratori dagli effetti biofisici diretti a breve termine e, dagli effetti indiretti provocati dai campi elettromagnetici sui lavoratori nei luoghi di lavoro**.

Il D.Lgs. n. 159/2016 prevede l'**obbligo** in capo al **datore di lavoro di impiegare misure tecniche ed organizzative tese a prevenire l'esposizione a valori superiori ai limiti stabiliti attraverso:**

- utilizzo di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore;

- l'uso di dispositivi di protezione e apposite schermature;
- gli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature in uso;
- limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- l'impiego di apposite segnaletiche.

Ampliato inoltre l'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori potenzialmente esposti.

La sorveglianza sanitaria va effettuata almeno una volta all'anno.